Comune di Massa Fiscaglia
Provincia di Ferrara

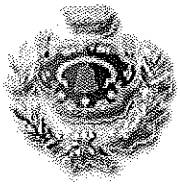

Regolamento per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno

INDICE

TITOLO I GENERALITA' 3
Art. 1 Ambito di applicazione 3
Art. 2 Definizioni 3
TITOLO II MANIFESTAZIONI 3
Art. 3 Definizioni 3
Art. 4 Limiti 3
Art. 5 Autorizzazioni 4
Art. 6 Autorizzazione in deroga 5
TITOLO III CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI 6
Art. 7 Impianti ed attrezzature 6
Art. 8 Orari 6
Art. 9 Limiti 6
Art. 10 Rispetto degli ambienti confinanti 6
Art. 11 Deroghe 7
Art. 12 Autorizzazione 7
Art. 13 Autorizzazione in deroga 7
TITOLO IV DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE 8
Art. 14 Ambito di applicazione 8
Art. 15 Requisiti acustici 8
Art. 16 Documentazione di Impatto Acustico 8
TITOLO V PARTICOLARI SORGENTI SONORE 9
Art. 17 Macchine da giardino 9
Art. 18 Impianti di condizionamento 9
Art. 19 Cannoncini antistorno 10
Art. 20 Allarmi antifurto 10
Art. 21 Autolavaggi 10
Art. 22 Pubblicità fonica Altoparlanti 10
Art. 23 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine 11
TITOLO VI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI 11
Art. 24 Controllo 11
Art. 25 Contenimento e abbattimento 11
TITOLO VII ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI 12
Art. 26 Documentazione di impatto acustico 12
Art. 27 Valutazione previsionale di Clima Acustico 13
TITOLO VIII ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO 13
Art. 28 Strumenti urbanistici 13
Art. 29 Regolamenti 13
TITOLO IX SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI 14
Art. 30 Ordinanze contingibili ed urgenti 14
Art. 31 Sanzioni 14
Art. 32 Misurazioni e controlli 14
Art. 33 Termini di applicazione 14
ALLEGATO 1 15
ALLEGATO 2 16
ALLEGATO 3 17
ALLEGATO 4 18
ALLEGATO 5 20
ALLEGATO 6 21
ALLEGATO 7 22

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/2002 n. 45, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.
È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95 e della Legge Regionale 15/2001.

Art. 2 Definizioni

Il presente regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea.
A tal fine si definiscono:
1. **Attività Rumorosa**: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
3. **Inquinamento acustico esterno**: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
4. **Inquinamento acustico interno**: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

TITOLO II MANIFESTAZIONI

Art. 3 Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che

producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 4 Limiti

A) Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune di Massa Fiscaglia, identificate in allegato al presente regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/00 devono rispettare i limiti di seguito riportati.

TABELLA 1: aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati.

SITO	**Affluenza**	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite Orario
Area 1 (vedi allegato 1)	**Afflusso atteso > 5000 persone**	**5**	**4h (3)**	**70**	**75**	**24.00**
	Afflusso atteso >200 persone	//	**4h (3)**	**65**	**70**	**23.30 (1) 00.30 (2)**

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi – (3) nel caso di durate superiori alle 4 h/dì, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì

Tali valori non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga. Si ricorda, inoltre, che le manifestazioni temporanee che si svolgono nell'area 1 sono ammesse soltanto in periodi in cui sono sospese le attività scolastiche.

B) Nelle aree diverse da quelle individuate alla lettera A), e non facenti parte delle aree protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e specificatamente le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, le manifestazioni sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati.

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario
1	**Concerti all'aperto**	> 1000	4h (3)	**3** (non consecutivi)	85	90	23.30
2	**Concerti al chiuso** (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h (3)	**10** (non consecutivi)	70	75	23.30 (1) – 24.00 (2)
3	**Concerti all'aperto – Cinema all'aperto**	> 200	4h (3)	**6** (non consecutivi)	85	90	23.30
4	**Discoteche** e similari all'aperto	>200	4h (3)	**16** (non consecutivi)	70	75	23.30
5	**Attività musicali** all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h (3)	16	70	75	23.30 (1) – 24.00 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi – (3) nel caso di durate superiori alle 4 h/dì, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì.

L'indicazione della durata massima degli eventi tiene anche conto delle prove tecniche degli impianti audio. In ogni caso, l'orario di inizio non può essere prima delle **ore 9.00.**
Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.
Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari sopra riportati, anche del limite di esposizione per il pubblico.
In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di **108 dB (A) Lasmax**, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 5 Autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 4, necessita di autorizzazione da richiedere al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio come da allegato 3 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 e allegato 6 del presente regolamento. La domanda si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione prevista nello stesso allegato. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che si svolgono nelle aree di cui al punto A) dell'art.4 con afflusso atteso minore di 200 persone e nelle aree di cui al punto B) dell'art.4 con afflusso atteso minore di 200 persone, l'autorizzazione è sostituita da **Comunicazione** al Comune almeno 7 giorni

prima dell'inizio, presentando autocertificazione del rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 (allegato 5 del presente regolamento).

Art. 6 Autorizzazione in deroga

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i limiti le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 di cui all'art. 4, devono richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 e allegato 6 del presente regolamento. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.
Le autorizzazioni in deroga per il solo mancato rispetto degli orari, sono concesse previa acquisizione del Parere Igienico Sanitario dell'Az. U.S.L. territorialmente competente.

TITOLO III CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7 Impianti ed attrezzature

In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc..).
In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 8 Orari

L'attività dei cantieri è svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, dalle ore 8,00 alle ore 12.30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00.
Nelle aree facenti parte delle "aree particolarmente protette" (Classe I della zonizzazione acustica comunale) ed in particolare nelle aree di ospedali, case di cura,e strutture di ricovero, l'attività di cantiere è svolta tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 19,00.
L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) è consentita, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Art. 9 Limiti

Il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose è Laeq = 70 dB (A), con tempo di misura (TM) 10 minuti. Tale limite si intende va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si considera il limite di Laeq 65 dB (A), con TM 10 minuti a finestre chiuse.
Nelle aree facenti parte delle "aree particolarmente protette" (Classe I della zonizzazione acustica comunale) ed in particolare nelle aree di ospedali, case di cura,e strutture di ricovero, il limite assoluto da non superare durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di

macchine rumorose è Laeq = 65 dB (A), con tempo di misura (TM) 10 minuti. Tale limite si intende va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si considera il limite di Laeq 60 dB (A), con TM 10 minuti a finestre chiuse.

Art. 10 Rispetto degli ambienti confinanti

Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, occorre che:

- il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;

- venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio e su data di inizio e termine lavori.

In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 11 Deroghe

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, e' concessa deroga agli orari e adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Art. 12 Autorizzazione

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere al Comune almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività (allegato 2). La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione prevista dalla modulistica (allegato 2) al presente regolamento. In questo caso Il Responsabile provvede a trasmettere una copia della denuncia al Distretto Arpa territorialmente competente senza ulteriori seguiti.
La Comunicazione è tacitamente accolta se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture, o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni, il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente come definito all'art. 12 della L.R. 15/2001 e s.m.i., ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione di cui all'art. 13.
E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Art. 13 Autorizzazione in deroga

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati (artt. 8 e 9),

devono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori con le modalità previste nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, e allegato 3 del presente regolamento, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale come definito all'art. 12 della L.R. 15/2001 e s.m.i.
L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.
Le autorizzazioni in deroga per il solo mancato rispetto degli orari, sono concesse previa acquisizione del Parere Igienico Sanitario dell'Az. U.S.L. territorialmente competente.

TITOLO IV DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

Art. 14 Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 15 Requisiti acustici

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 14, l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa.
I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

Art. 16 Documentazione di Impatto Acustico

La domanda di permesso di costruire/D.I.A. per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri definiti dalla Regione, così come stabilito nell'art. 26 del presente regolamento.
Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e/o potenziamenti ed i cambi di destinazione d'uso che possono causare una modifica alle emissioni ed immissioni sonore.
Qualora ad una richiesta di trasferimento di licenza o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire/D.I.A. di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
La legge (sia la L.R. n. 15/01 art. 10, comma 4, sia la DGR n. 673/04, art.1, comma 7) permette di avvalersi di procedura semplificata relativamente alle attività produttive che:

- non utilizzano macchinari o impianti rumorosi (compresi impianti di trattamento aria, o altro) oppure che non inducano significativi aumenti dei flussi di traffico, oppure che non siano responsabili di inquinamento acustico antropico (la Circolare Ministeriale 6

settembre 2004 include fra le sorgenti sonore, per i Circoli privati, Centri sociali, sportivi e ricreativi, il rumore antropico relativo all'attività);

- presentano sorgenti sonore conformi ai limiti di emissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 Tab. 2, ma non hanno ricettori sensibili (residenze, scuole, ospedali, case di riposo e cura, etc.) nelle vicinanze (almeno 50 m).

Esclusivamente in questi casi il progettista o il titolare dell'attività produttiva potrà presentare invece della DO.IM.A (DOcumentazione di previsione di IMpatto Acustico) una dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00 attestante una o entrambe le condizioni sopra citate (Allegato 4).

La relazione dovrà sempre contenere:

- la descrizione dell'attività e degli orari di svolgimento;
- una planimetria in scala 1:200 con indicati i locali relativi all'attività produttiva, la localizzazione delle eventuali sorgenti sonore, le destinazioni d'uso degli edifici prossimi, attigui sovrastanti o sottostanti l'attività;
- la dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici con particolare riguardo all'isolamento di partizione e al rispetto dei limiti relativi agli impianti tecnologici a ciclo continuo e non) previsti dal DPCM 05/12/97 per le unità produttive confinati con le categorie degli ambienti abitativi elencate nel decreto.

In caso di cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari in oggetto, o in caso di modifiche sostanziali di quanto dichiarato, dovrà essere presentata una nuova relazione di impatto acustico ovvero una nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00.

La relazione deve essere firmata dal dichiarante in presenza di personale addetto ARPA o del Comune presentando documento di identità, oppure consegnata, inviata per posta o via fax già firmata allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Non dovrà contenere dichiarazioni mendaci pena l'applicazione delle disposizioni penali in materia per il firmatario.

TITOLO V PARTICOLARI SORGENTI SONORE

Art. 17 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 18 Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali

cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 19 Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥3 minuti;

- posizionamento del cannone: il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 metri dalle stesse.

Art. 20 Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 21 Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 21,00. e nei giorni festivi dalle 9,00 alle 21,00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati preferibilmente al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse, ovvero presentando adeguata valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente come definito all'art. 12 della L.R. 15/2001 e s.m.i., contenente le azioni da porre in atto per minimizzare l'inquinamento acustico.

Art. 22 Pubblicità fonica Altoparlanti

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.
La pubblicità fonica è vietata all'interno delle zone A di cui all'art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 o nelle zone I così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale, e comunque nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

Art. 23 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23,00 alle ore 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà di fruitori del servizio per la difesa antigrandine;

- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre, fatto salvo specifiche necessità da comprovare.

TITOLO VI DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 24 Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPA) in collaborazione con gli uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 25 Contenimento e abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si priviligeranno interventi di riduzione del traffico.
Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;

- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;

- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;

- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VII ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 26 Documentazione di impatto acustico

All'atto del rilascio di:

- permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e pubblici esercizi;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive e/o svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Va controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.
In particolare deve essere presentata adeguata documentazione di impatto acustico (allegato 4), conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, DGR 673/2004, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Zonizzazione Acustica", approvata dal Comune).
Tale documentazione và richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo.
In ogni caso tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti, di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora comportino l'installazione e/o l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, o che inducono aumenti significativi dei flussi di traffico. Qualora quanto sopra non si verifichi, è sufficiente produrre da parte del tecnico progettista ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 attestante tale condizione.

Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto in conformità ai principi di cui alla Legge 447/1995 ed ai criteri dettati dalla Regione.
Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).
Potranno essere esentate dalla presentazione di una documentazione di impatto acustico quelle attività che verranno esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose o che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico. I titolari delle

stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 , sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà venire accertata, qualora necessario, dal personale dipendente dell'ufficio competente e dalla Polizia Municipale.

Art. 27 Valutazione previsionale di Clima Acustico

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo i criteri definiti dalla Regione con DGR 673/2004, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- scuole ed asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi.

Nel caso in cui il nuovo insediamento di cui sopra, risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi testi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TITOLO VIII ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 28 Strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Art. 29 Regolamenti

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

TITOLO IX SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;

- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 31 Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258, 23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

Art. 32 Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati all'art. 4 del presente regolamento sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
a) Laeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
b) Laslow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.
Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).
L'attività di controllo è demandata all'ARPA territorialmente competente e al Corpo della Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 33 Termini di applicazione

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.
Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE E RELATIVE PLANIMETRIE di cui alla lett. A e B dell'art. 4

Sono riportate di seguito le aree destinate ad attività di carattere temporaneo nel territorio del Comune di Massa Fiscaglia:

1. Parcheggio antistante la scuola media di Massa Fiscaglia (Festa dello sport);
2. Parcheggio della piscina;
3. Area sul fiume (Sagra del Volano).

In tali aree si svolgono tradizionalmente raduni, spettacoli, sagre - feste, concerti, circhi ecc. Ognuna di queste aree è caratterizzata da una ben precisa classificazione acustica. Il tipo di attività da svolgervi (ovvero la sua potenziale rumorosità in relazione all'impiego di macchinari o impianti rumorosi) determina, in relazione alla classificazione, la necessità di una autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

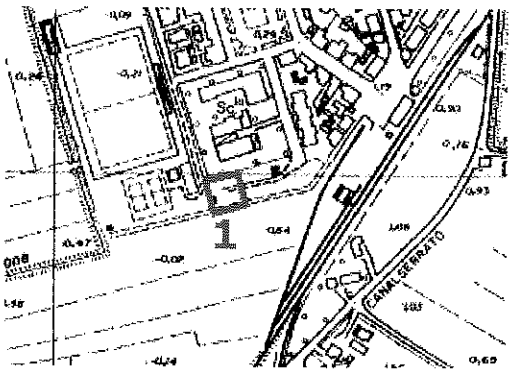

Fig. 4.1 Area a manifestazione temporanea 1

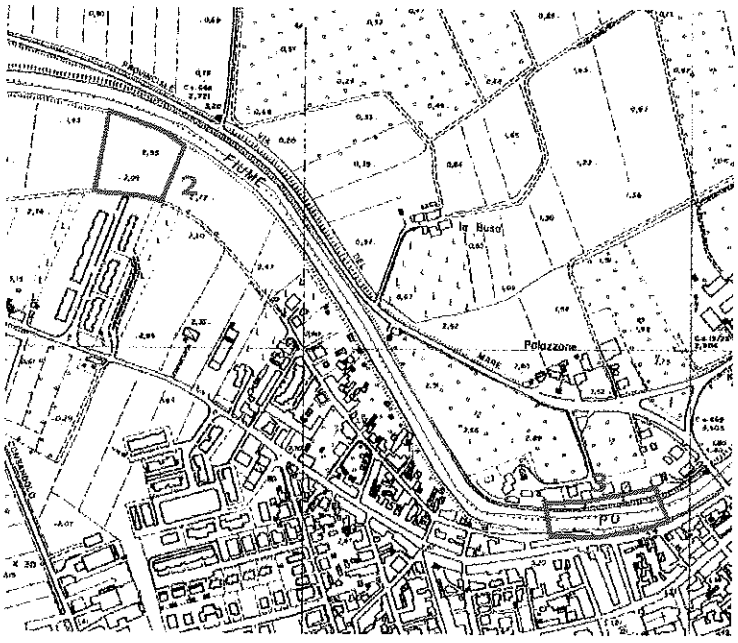

Fig. 4.2 Aree a manifestazione temporanea 2 e 3

ALLEGATO 2

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Al Resp. Area Tecnica

Io sottoscritto _____;
nato a_____; il _____; residente a: _____;
in via :_____ n: __; in qualità di _____;
della ditta _____ Sede legale in :_____;
Via :_____; Iscrizione alla CCIAA :_____;
C.F. o P.IVA_____;

COMUNICA

l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via _____, n: _____;
di Proprietà Sig./ri _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

DICHIARA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 8 e art. 9 del Regolamento Com.le Vigente.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

_____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

ALLEGATO 3

Bollo

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Al Resp. Area Tecnica

Io sottoscritto _____;
nato a_____; il _____; residente a: _____;
in via :_____ n: __; in qualità di _____;
della ditta _____ Sede legale in :_____;
Via :_____; Iscrizione alla CCIAA :_____;
C.F. o P.IVA_____;

CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell'art. 13 del Reg.to Comunale

per l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via ._____, n: _____;
di Proprietà Sig./ri _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

DICHIARA

di non essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 8 e art. 9 del Regolamento Com.le Vigente per i seguenti motivi: _____
_____
_____
_____

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

_____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

ALLEGATO 4

Relazione Tecnica a cura di tecnico Competente in acustica

La relazione deve fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una visione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dall'esercizio dell'attività di cantiere, di pubblico spettacolo o di utilizzazione di un impianto di amplificazione o diffusione sonora.

La relazione deve contenere sia per i CANTIERI che per le MANIFESTAZIONI, quanto di seguito riportato:

Descrizione dell'attività.

Descrizione dell'ubicazione:

dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia: specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad esse confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'art. 6 del DPCM 1.3.1991, ovvero la classe di cui alla Tab. A del DPCM 14.1.97, qualora il Comune abbia adottato tale classificazione.

Descrizione delle sorgenti di rumore:

analisi dell'attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore (impianti di amplificazione e diffusione sonora, impianti di condizionamento, macchinari rumorosi, ecc) che verranno installate o utilizzate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad es. indicazione della potenza sonora, direttività, etc.) con individuazione delle stesse mediante prospetti;
indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività di carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua;

Soggetti riceventi:

indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità, degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, etc.).

Livelli di rumore ambientale esistenti e livelli previsti:

valutazione, dedotta analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, etc.) del livello del rumore ambientale (in presenza della sorgente sonora prodotta dall'attività) e del livello del rumore residuo all'interno degli ambienti di vita dei recettori più esposti.

Descrizione degli interventi:

Descrizione degli interventi adottati per contenere le emissioni rumorose negli ambienti esterni (interventi strutturali: insonorizzazioni, etc. – interventi agli impianti: regolazione livello sonoro, etc.), supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dell'emissione rumorosa nonché l'entità prevedibile della riduzione stessa.

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile

Firma del Tecnico competente in Acustica (ai sensi della Legge n. 447/95).

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:500) comprendente la piantina del locale con indicate tutte le sorgenti sonore significative e le possibili vie fuga del rumore (finestre, etc.);
- planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente il locale, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti edificate e non, l'ubicazione dei soggetti ricettori più esposti.
- planimetria di PRG con indicate le destinazioni d'uso del territorio.

ALLEGATO 5

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Al Resp. Del Servizio di Polizia Municipale

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via :_____; n: __; in qualità di _____;
della ditta _____ Sede legale in :_____;
Via :_____; Iscrizione alla CCIAA :_____;
C.F. o P.IVA_____;

COMUNICA
ai sensi dell'art. 4 lett. [ ] A – [ ] B per afflusso < 200 persone

l'attivazione di manifestazione a carattere temporaneo

con sede in Via ._____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____;

DICHIARA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento Com.le Vigente.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:
- planimetria dell'area interessata dalla manifestazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

_____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

ALLEGATO 6

Bollo

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Al Resp. Del Servizio di Polizia Municipale

Io sottoscritto _____;
nato a_____; il _____; residente a: _____;
in via :_____ n: ___; in qualità di _____;
della ditta _____ Sede legale in :_____;
Via :_____; Iscrizione alla CCIAA: _____;
C.F. o P.IVA_____;

CHIEDE AUTORIZZAZIONE

per l'attivazione di manifestazione a carattere temporaneo

con sede in Via ._____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle ore _____ alle ore _____;

DICHIARA

- ❑ di rispettare
- ❑ di non rispettare quanto previsto all'art. 4 del Reg.to Comunale, per i seguenti motivi:

_____
_____
_____

gli orari ed i valori limite indicati all'art. 4 del Regolamento Com.le Vigente

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- ◊ planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ◊ documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale (solo nel caso di NON RISPETTO dei valori limite e orari indicati all'art. 4 del Reg.to);
- ◊ ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

_____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

ALLEGATO 7
Dichiarazione ai sensi dell'art. 38 DPR 445/00

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA
Al Resp. Del Servizio di Polizia Municipale

Io sottoscritto _____;
nato a_____; il _____; residente a: _____;
in via :_____ n: _____;
in qualità di progettista incaricato o titolare della ditta _____;
Sede legale in :_____; Via :_____;
per la realizzazione di _____;

in sostituzione alla presentazione di valutazione di impatto acustico

DICHIARA

- che all'interno e all'esterno del fabbricato non sono presenti emissioni sonore significative conseguenti alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento al periodo notturno (22-06);
- che non verranno attivati strumenti rumorosi, macchinari o impianti di trattamento aria o altro;
- non potrà essere responsabile di variazioni significative dei volumi di traffico nelle infrastrutture viarie presenti nell'area;

ovvero

- che non sono presenti ricettori sensibili (residenze, scuole, case di riposo e cura, etc.) nelle vicinanze almeno 50 metri);
- che i requisiti acustici passivi di partizione fra le diverse unità immobiliari sono conformi a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/97.

ALLEGA

- descrizione dell'attività e degli orari di svolgimento;
- planimetria in scala 1:200 con indicate le destinazioni d'uso degli edifici prossimi, attigui sovrastanti o sottostanti l'attività.

In caso di cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari in oggetto, o in caso di modifiche sostanziali di quanto sopra dichiarato, verrà presentata una nuova relazione di impatto acustico ovvero dichiarazione ai sensi dell'Art. 38 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

_____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

TABELLE

[#] D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tab B DPCM 14/11/97 valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

(sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab C DPCM 14/11/97 valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

(inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare disturbo o fastidio al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab D DPCM 14/11/97 valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

(i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge)

classi di destinazione d'uso del territorio	*tempi di riferimento*	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70